



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE  
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



## Stagione Sportiva 2015/2016

# Comunicato Ufficiale n. 52 del 4 dicembre 2015

### GIUSTIZIA SPORTIVA **GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta dell'1/12/2015, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

### RECLAMO – GIFFONI SEI CASALI – GARA REAL PALAZZO / GIFFONI SEI CASALI DEL 17.10.2015

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti pervenuti da parte della Corte Sportiva d'Appello Territoriale; sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 36 del 22.10.201, pag. 588; letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto, rileva che lo stesso nel merito è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La reclamante si duole che l'arbitro sia incorso in errore tecnico, perché avrebbe convalidato una rete realizzata a seguito di una ribattuta del palo colpito dal calciatore del Real Palazzo incarico della trasformazione del calcio di rigore assegnato. Orbene, letti gli atti ufficiali e sentito l'arbitro a chiarimento è emerso che al 36' del 2° tempo il direttore di gara assegnava un calcio di rigore alla società Real Palazzo. Il calciatore incaricato alla trasformazione colpiva la traversa ed il pallone ritornato in campo veniva sospinto in rete dallo stesso calciatore. L'arbitro pertanto annullava la rete ed assegnava un calcio di punizione in favore della società Giffoni Sei casali. A seguito della decisione tecnica i calciatori della società del Real Palazzo circondavano l'arbitro per protestare ed uno dei calciatori appartenenti a quest'ultima società credendo che l'arbitro a seguito delle proteste, avesse cambiato decisione e convalidato la rete, correva verso il centro del campo facendosi seguire da tutti i suoi compagni di squadra. A questo punto, i calciatori della società Giffoni Sei Casali, credendo a quanto dicevano i calciatori avversari, accerchiavano l'arbitro, ingiuriandolo, minacciandolo e spintonandolo fino a sospingerlo con le spalle contro la rete di recinzione del terreno di giuoco. L'arbitro riconosceva tra gli aggressori quattro calciatori della società Giffoni sei Casali, e rilevato che non era presente la forza pubblica non riuscendo a divincolarsi fisicamente ritenendo che non vi fossero più le condizioni minime sufficienti per portare a termine la gara, sospendeva definitivamente la stessa e faceva rientro negli spogliatoi grazie all'intervento dell'allenatore della società del Real Palazzo. Per tutto quanto su esposto non sussistono le condizioni per la configurazione della fattispecie di errore tecnico da parte dell'arbitro, pertanto

#### **DELIBERA**

di rigettare il reclamo, di infliggere alla società Giffoni Sei Casali la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e dispone l'addebito della tassa sul conto della reclamante.

\* \* \* \* \*

### **GARE DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA- C.U. n. 49 del 26 novembre, provvedimento non riportato**

#### **A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SAQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PETRALIA GIOVANNI (VALLATESE)

## **ERRATA CORRIGE**

### **GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE - C.U. n. 51 del 3 dicembre, pag. 965**

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENZE**

Euro 400,00 S.S. NOLA 1925

PIU'DIFFIDA, PROSSIMA GARA A PORTE CHIUSE

Propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, tentavano di sfondare la porta di accesso agli spogliatoi, colpendola con bastoni e spranghe di ferro, gli stessi sostenitori, lanciavano in campo senza colpire, grosse pietre, bastoni e sedie di plastica.

##### **LEGGASI**

Euro 400,00 S.S. NOLA 1925

**DIFFIDA PROSSIMA GARA A PORTE CHIUSE**

Propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, tentavano di sfondare la porta di accesso agli spogliatoi, colpendola con bastoni e spranghe di ferro, gli stessi sostenitori, lanciavano in campo senza colpire, grosse pietre, bastoni e sedie di plastica.

\* \* \* \* \*

### **GARE DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA- C.U. n. 51 del 3 dicembre, pag. 975**

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GAMMELLA LUIGI (DURAZZANO)

##### **LEGGASI**

##### **AMMONIZIONE (III INFR)**

GAMMELLA LUIGI 8.10.1990 (DURAZZANO)

e

##### **AMMONIZIONE (II INFR)**

GAMMELLA LUIGI 29.6.1986 (DURAZZANO)

\* \* \* \* \*

### **GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE JUNIORES- C.U. n. 51 del 3 dicembre, pag. 1000**

#### **A CARICO DIRIGENTI**

##### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 27/ 7/2015**

GUASTAFIERRO MARIO (REAL SAN GIUSEPPE)

##### **LEGGASI**

##### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 27/ 7/2016**

GUASTAFIERRO MARIO (REAL SAN GIUSEPPE)

\* \* \* \* \*

# **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

## **RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2015**

**Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Serafino Mirone, avv. Giuseppe Tarallo, Componenti**

## **STAGIONE SPORTIVA 2015/2016**

### **13. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SPORTING ACCADIA – GARA SPORTING ACCADIA / G. CAROTENUTO DELL'1.11.2015 – PROMOZIONE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 41 del 5.11.2015 il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico dell'allenatore, sig. Natale Gerardo, la squalifica fino al 31.12.2015, perché "allontanato per ingiurie reiterate nei confronti dell'arbitro". Con ricorso trasmesso a mezzo plico raccomandata postale, in data 12.11.2015, ovvero, nei termini temporali prescritti, la società Sporting Accadia ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, la società chiede una sensibile riduzione della squalifica di due mesi inflitta all'allenatore della società ricorrente, in quanto, pur riconoscendo che si sia trattato di espressioni non corrette, esse non erano finalizzate a ledere l'onorabilità del direttore di gara. Questa Corte ritiene che, per motivi di congruità, sussistano, nel caso di specie, i presupposti per una revisione della sanzione, nel senso della sua riduzione all'8.12.2015. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Sporting Accadia, di ridurre all'8.12.2015 la squalifica a carico dell'allenatore, sig. Natale Gerardo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

### **14. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO HERAJON – GARA CARILLIA CALCIO / HERAJON DEL 7.11.2015 – 1^ CAT.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 44 del 12.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. Cerullo Marco, la squalifica per cinque giornate di gara perché "a fine gara ingiuriava e minacciava il direttore di gara, chiedendogli, con insistenza, di non menzionare la sua ammonizione nel referto di gara". Premesso ciò, questo Collegio rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, la società ha spedito il ricorso medesimo, a mezzo fax, in data 20.11.2015, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva (che è di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie, la pubblicazione del Comunicato Ufficiale del C.R. Campania è in data 12.11.2015, per cui il termine era fissato al 19.11.2015. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società Herajon; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

### **15. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO VALLATESE – GARA VALLATESE / FREQUENTUM CALCIO 2013 DELL'8.11.2015 – 2^ CAT.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 44 del 12.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. Capriglione Francesco, la squalifica per otto giornate di gara, perché "espulso per doppia ammonizione, prima di allontanarsi calciava con violenza il pallone all'indirizzo dell'arbitro, colpendolo alle gambe". Con ricorso trasmesso a mezzo fax, in data 14.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Vallatese ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, la reclamante sostiene che il calciatore, sig. Capriglione, ha sì lanciato il pallone all'indirizzo del direttore di gara, ma senza l'intento di commettere violenza, né di procurargli danno, né, tanto meno, di colpirlo. In sostanza, secondo la reclamante, il calciatore avrebbe manifestato il suo disappunto per il fallo subito (una gomitata che gli aveva procurato fuoriuscita di sangue dal naso) e per le sue conseguenze, senza però voler far male. A sostegno della sua tesi, la reclamante ha anche depositato precedenti decisioni di questa Corte Sportiva per casi analoghi. Ad avviso di questo Collegio giudicante, sussistono gli estremi per un parziale accoglimento del ricorso, alla luce delle ragionevoli argomentazioni della reclamante ed anche del principio di adeguatezza e proporzionalità, già applicato nelle precedenti decisioni, richiamate dalla società Vallatese. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Vallatese, di ridurre a sei giornate di gara la squalifica a carico del calciatore, sig. Capriglione Francesco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**16. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO FUTSAL COAST – GARA FUTSAL COAST / REAL PAGANI FUTSAL DEL 7.11.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 44 del 12.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calcettista, sig. Mansi Davide, la squalifica per quattro giornate di gara per “aver scagliato con violenza il pallone contro il direttore di gara; inoltre lo ingiuriava”. Con ricorso trasmesso a mezzo plico raccomandata postale, in data 18.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Futsal Coast, ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. Invero, la reclamante asserisce che il calcettista Mansi Davide, dovendo restituire il pallone all'arbitro, l'ha lanciato con maggiore forza di quanto fosse necessario, ma senza intenzione di colpirlo. Il direttore di gara, nel referto, riferisce che il suddetto calcettista ha anche aggiunto una pesante espressione ingiuriosa, nei confronti dell'arbitro medesimo. Poiché il referto dell'arbitro configura, nel diritto sportivo, fonte di prova privilegiata, questa Corte ritiene congrua la squalifica, così come inflitta dal Giudice di prime cure, a carico del calcettista Mansi Davide. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il ricorso proposto dalla società Futsal Coast; dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

\* \* \* \* \*

**Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 4 dicembre 2015.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario  
Paolo De Fiore**